



Wolters  
Kluwer

## NUOVA SOGLIA DI ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITA' PER I SOGGETTI ISA

### ADEMPIMENTO

**Nuova soglia dei crediti per esonerare i soggetti ISA dal visto di conformità**

Con l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ad opera dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017), è stata prevista anche una serie di benefici fiscali, destinati a premiare i contribuenti ritenuti più affidabili per effetto dell'applicazione del nuovo strumento. Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2023, sono stati individuati i vari livelli da raggiungere e i corrispondenti benefici premiali per il 2022, tra cui figura l'esonero dal visto di conformità sulle compensazioni dei crediti emergenti dai dichiarativi fiscali ISA. Con la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), vengono previste soglie più elevate per l'esonero dall'apposizione del suddetto visto di conformità.

### DA SAPERE

**Soggetti ISA: aumenta la soglia per l'esonero dal visto di conformità**

Cambia il regime premiale riservato ai contribuenti ISA: in attuazione della delega fiscale, il decreto sugli adempimenti tributari fissa a 70.000 euro il tetto per l'esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA e a 50.000 euro quello per i crediti ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Novità in vista anche in termini di semplificazione, grazie alla razionalizzazione e revisione della disciplina, con norme specifiche per garantire la copertura di tutte le "nuove" realtà economiche e le categorie ATECO, con la semplificazione del modello per la comunicazione dei dati e, infine, disposizioni per rendere disponibili per i soggetti ISA opportuni programmi informatici.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - Riforma IRPEF: le istruzioni dell'Agenzia sul decreto di attuazione

**Impresa** - Tutela indotto grandi imprese in amministrazione straordinaria

**Lavoro** - Esonero lavoratrici madri: a chi spetta e come si applica

**Scadenze dall'8 al 22 febbraio 2024**

## ADEMPIMENTI

### Soggetti ISA: aumenta la soglia dei crediti per esonero dal visto di conformità

di Devis Nucibella

*Con l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ad opera dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017), è stata prevista anche una serie di benefici fiscali, destinati a premiare i contribuenti ritenuti più affidabili per effetto dell'applicazione del nuovo strumento. Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2023, sono stati individuati i vari livelli da raggiungere e i corrispondenti benefici premiali per il 2022, tra cui figura l'esonero dal visto di conformità sulle compensazioni dei crediti emergenti dai dichiarativi fiscali ISA. Con la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), vengono previste soglie più elevate per l'esonero dall'apposizione del suddetto visto di conformità.*

#### ADEMPIMENTO

Con l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ad opera dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, è stata prevista anche una serie di **benefici fiscali**, destinati a premiare i contribuenti ritenuti più affidabili per effetto dell'applicazione degli stessi.

Il comma 12 dell'art. 9-bis cit. prevede che: *“Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11”*.

Nel 2023, tale provvedimento è stato emanato il **27 aprile** e ha disposto:

- l'individuazione dei **livelli di affidabilità fiscale** ai quali sono collegati i benefici premiali, relativi al periodo d'imposta 2022;
- l'individuazione del **livello minimo** di affidabilità fiscale di cui l'Agenzia delle Entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale;
- la gestione delle **deleghe agli intermediari**, con riferimento ai dati che l'Agenzia delle Entrate deve fornire ai contribuenti per l'applicazione degli ISA.

Il provvedimento è intervenuto anche sulle modalità per l'accesso agli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2022 tramite il **Cassetto fiscale**, integrando le indicazioni fornite con i provvedimenti precedenti con la definizione delle procedure che i soggetti incaricati alla trasmissione telematica devono seguire per l'acquisizione massiva di tali dati.

NOVITA'

## Concordato preventivo biennale soggetti ISA

---

Lo scorso novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo **schema di decreto legislativo di attuazione della delega per la riforma fiscale** (Legge n. 111/2023) in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.

Con lo scopo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, il Titolo II della bozza di decreto in esame contiene la disciplina del **concordato preventivo biennale** per i contribuenti di **minori dimensioni**, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

A tale riguardo, nell'ottica di una proficua collaborazione tra Fisco e contribuenti, l'Amministrazione Finanziaria formula una proposta di concordato per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio di impresa o di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Nello specifico, l'accesso al concordato preventivo, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è consentito ai:

- **soggetti ISA** che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, ottengono un punteggio di **affidabilità fiscale pari almeno a 8** sulla base dei dati comunicati;
- **soggetti in regime forfetario**.

In particolare, per i **soggetti ISA**, è possibile accedere al concordato preventivo biennale per coloro che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- punteggio di **affidabilità fiscale pari almeno a 8** sulla base dei dati comunicati;
- **assenza/estinzione debiti tributari** (amministrati dall'Agenzia delle Entrate) di importo complessivamente **pari o superiori a euro 5.000** (compresi interessi e sanzioni), entro il termine di accettazione della proposta ovvero contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti ISA per i quali sussiste anche solo una delle seguenti **cause di esclusione**:

- mancata presentazione del Mod. Redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento;
- condanna per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta di concordato sono riconosciuti i **benefici premiali** previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017.

## Esonero dal visto di conformità

---

L'art. 14 del decreto attuativo della delega fiscale in tema di semplificazione degli adempimenti tributari (D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 - *n.d.R.*) prevede che, per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono **elevate le soglie per l'esonero dall'applicazione del visto di conformità**:

- **da 50.000 a 70.000 euro** annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità, per l'utilizzo in compensazione del **credito IVA**. I medesimi soggetti sono, altresì, esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi IVA** per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- **da 20.000 a 50.000 euro** annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità, per l'utilizzo in compensazione dei **crediti** ai fini delle **imposte dirette e dell'IRAP**.

## SOGGETTI INTERESSATI

---

Le istruzioni dei modelli ISA approvate per il periodo d'imposta 2022 individuano i **soggetti obbligati** all'adempimento in tutti gli imprenditori e i lavoratori autonomi che esercitano in forma prevalente un'attività per la quale risultano approvati gli ISA. Ogni contribuente cui si applicano gli ISA ha, altresì, l'obbligo di presentare il relativo modello dati.

Per contro, sono **esclusi** dalla presentazione del modello tutti coloro nei cui confronti operano cause di esclusione e le stesse istruzioni elencano tutte le fattispecie in cui il contribuente risulta escluso dall'applicazione degli ISA.

In sostanza, dal periodo d'imposta 2022, gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni interessati da attività per le quali risultano approvati gli ISA sono tenuti alla presentazione del relativo modello.

Tale modello, che è **parte integrante di Redditi 2023**, è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione e dell'aggiornamento degli ISA stessi. In linea generale, per individuare l'ISA applicabile, va fatto riferimento all'**attività prevalente**, ossia a quella da cui deriva il maggiore ammontare di ricavi/compensi. In caso di esercizio di **più attività** d'impresa/lavoro autonomo, per attività prevalente, si intende quella da cui derivano i maggiori ricavi/compensi, determinati dalla somma dei ricavi/compensi riguardanti tutte le attività previste dallo specifico indice.

## PROCEDURE

---

Tra i **benefici premiali** è previsto anche l'**esonero dal visto di conformità** per la **compensazione dei crediti IVA, IRPEF, IRES e IRAP**.

Secondo il Provv. 27 aprile 2023, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai soggetti che conseguono un punteggio di affidabilità almeno pari a:

- **8** per il 2022;
- **8,5** quale media 2021 - 2022;

e riguarda la compensazione dei crediti di importo **non superiore a:**

- **euro 50.000 annui**, risultanti dal Mod. IVA 2024 relativo al 2023;
- **euro 50.000 annui**, maturati nei primi 3 trimestri del 2024 (Mod. TR);
- **euro 20.000 annui** per IRPEF, IRES, IRAP, risultanti dal Mod. Redditi o IRAP 2023.

Nella circolare n. 17/E del 2019, l'Agenzia ha precisato che il limite di euro 20.000 va **verificato per singola imposta**. Pertanto, in presenza di due diversi crediti di ammontare inferiore al limite, ma complessivamente superiori alla soglia, gli stessi possono essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità. Nel caso in cui l'utilizzo

di uno dei crediti che hanno origine dalla medesima dichiarazione superi euro 20.000, la dichiarazione va vistata nella sua completezza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 124/2019, l'utilizzo in **compensazione** del credito per un importo superiore a euro 5.000 annui è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge. Si evidenzia che l'esonero dal visto di conformità a seguito di un punteggio superiore a 8 o 8,5 non fa venire meno l'obbligo di preventiva **presentazione della dichiarazione** per compensazioni eccedenti euro 5.000.

Le predette **soglie di esonero** riferite all'IVA sono **cumulative**, riguardando la compensazione effettuata nel 2024.

L'utilizzo di tutto o parte del beneficio di esenzione per i crediti IVA trimestrali limita l'eventuale ulteriore utilizzo (trimestrale e annuale), in quanto l'importo complessivo dell'esonero per la compensazione effettuata nell'anno è pari a euro 50.000.

Nella circolare 9 settembre 2019, n. 20/E, l'Agenzia ha evidenziato che la soglia complessiva dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità, pari a euro 50.000, si riferisce alle **richieste di compensazione** effettuate nell'anno.

Ai fini del raggiungimento del limite, infatti, vanno considerati sia quanto emerge dal Mod. IVA 2024 per il 2023, sia l'ammontare dei crediti relativi ai primi 3 trimestri 2024, a nulla rilevando che gli stessi si riferiscano a due periodi d'imposta diversi.

L'**esonero dall'apposizione del visto di conformità** ovvero dalla **prestazione della garanzia** per il rimborso del credito IVA:

- risultante dal Mod. IVA 2024 relativo al 2023,
  - trimestrale, maturato nei primi 3 trimestri del 2024 (Mod. TR),
- per un importo non superiore a euro 50.000 annui, è subordinato all'attribuzione di un punteggio di affidabilità almeno pari a:
- 8 per il 2022;
  - 8,5 quale media 2021 - 2022.

Le predette **soglie di esonero** riferite all'IVA sono **cumulative**, riguardando la compensazione effettuata nel 2024. L'utilizzo di tutto o parte del beneficio di esenzione per i crediti IVA trimestrali limita l'eventuale ulteriore utilizzo (trimestrale o annuale), in quanto l'importo complessivo dell'esonero per la compensazione effettuata nell'anno è pari a euro 50.000.

Nella circolare n. 20/E del 2019, l'Agenzia ha evidenziato che la soglia complessiva dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità o presentazione della garanzia, pari a euro 50.000, si riferisce alle **richieste di rimborso** effettuate nell'anno.

## DA SAPERE

### Soggetti ISA: aumenta la soglia per l'esonero dal visto di conformità

di Monica Greco

*Cambia il regime premiale riservato ai contribuenti ISA: in attuazione della delega fiscale, il decreto sugli adempimenti tributari fissa a 70.000 euro il tetto per l'esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA e a 50.000 euro quello per i crediti ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Novità in vista anche in termini di semplificazione, grazie alla razionalizzazione e revisione della disciplina, con norme specifiche per garantire la copertura di tutte le "nuove" realtà economiche e le categorie ATECO, con la semplificazione del modello per la comunicazione dei dati e, infine, disposizioni per rendere disponibili per i soggetti ISA opportuni programmi informatici.*

La riforma fiscale cambia l'accesso ai benefici premiali riservati ai **soggetti ISA**, innalzando la soglia per l'**esonero dal visto di conformità** per l'utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle **imposte sui redditi e dell'IRAP** e quella per l'utilizzo dei **crediti IVA**, nonché la soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla **richiesta di rimborso del credito IVA**.

Le novità fanno parte delle norme dello schema di decreto legislativo attuativo della riforma fiscale (legge n. 111/2023), rubricato "*Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari*" (Atto n. 93) (vedi ora art. 14 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 - n.d.R.).

Il provvedimento, in attuazione di specifici principi di delega, prevede molteplici novità per i contribuenti. Per citarne solo alcune, segnaliamo la rimodulazione delle scadenze fiscali, la precompilata per i titolari di partita IVA, l'adozione graduale del Mod. 730 per tutti i contribuenti, l'eliminazione della CU per forfetari e soggetti in regime di vantaggio e la semplificazione dei modelli di dichiarazione imposte sui redditi, IRAP e IVA.

Il legislatore non ha dimenticato i contribuenti "affidabili", riservando importanti novità per la semplificazione degli adempimenti a questa specifica categoria di contribuenti, che applicano gli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, introdotti nel 2018 per la definitiva sostituzione degli studi di settore dal D.L. n. 50/2017.

I nuovi indicatori statistici consentono di valutare l'**affidabilità fiscale** (su una scala da 1 a 10) di imprese e lavoratori autonomi e, al contempo, di accedere a uno specifico regime premiale.

Proprio in tale ambito le novità del decreto attuativo della riforma fiscale intervengono non solo con **semplificazioni**, ma anche attraverso misure atte proprio a **potenziare i regimi premiali degli ISA**.

In particolare, la norma cambia le regole riservate ai contribuenti con livelli di affidabilità elevati, disponendo, per chi rientra in tale categoria, l'innalzamento della soglia per l'**esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA**, imposte dirette e IRAP.

La disamina di tali aspetti non può essere fatta senza citare il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che individua annualmente i livelli di affidabilità fiscale, come l'ultimo emanato il 27 aprile 2023, Prot. n. 140005/2023, che delinea i **parametri** per il periodo d'imposta 2022.

## ISA: regime premiale riservato ai contribuenti affidabili

---

Per i contribuenti per i quali si applicano gli ISA, previsti dal comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, è stabilito uno specifico **regime premiale** (comma 11), che prevede:

- l'**esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la compensazione di crediti IVA, imposte dirette e IRAP, nonché l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi dell'IVA**;
- l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle **società non operative** (art. 30 della legge n. 724/1994);
- l'esclusione degli **accertamenti basati sulle presunzioni semplici** di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972;
- l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di **decadenza** per l'attività di **accertamento**, previsti dall'art. 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, per l'IVA;
- l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973.

Con il provvedimento Prot. n. 140005/2023, l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato, per il periodo d'imposta 2022, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici premiali.

## ISA: la riforma fiscale cambia l'esonero dal visto di conformità

---

Per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, l'art. 14 del decreto attuativo della riforma fiscale cambia "al rialzo" il tetto per applicare l'esonero dal visto di conformità.

La nuova soglia è fissata:

- a **70.000 euro**, per la compensazione dei **crediti IVA** e per i **rimborsi IVA** (in luogo di 50.000 euro);
- a **50.000 euro**, per le **imposte dirette** e l'**IRAP** (in luogo di 20.000 euro).

L'**innalzamento della soglia** per l'esonero dal visto di conformità è dovuto a una modifica dell'art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50/2017, che prevede, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA e dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, nonché l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi dell'IVA.

La novità disposta con l'art. 14 prevede l'incremento della soglia per accedere a tali benefici e, precisamente, fissa:

- da 50.000 a **70.000 euro annui** la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA e l'apposizione del visto di conformità ovvero la prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA;

- da 20.000 a **50.000 euro annui** la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

La relazione illustrativa chiarisce che il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che individua i livelli di affidabilità fiscale per la graduazione dei benefici premiali, ferme restando le attuali soglie di esonero, può correlare anche più alte soglie individuate nella norma a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9).

Gli ultimi livelli di affidabilità fiscale per cui sono riconosciuti i benefici premiali sono quelli relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, individuati dal provvedimento Prot. n. 140005/2023. Per il periodo d'imposta 2022, il dispositivo stabilisce che l'**esonero dall'apposizione del visto di conformità** sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che presentano un **livello di affidabilità almeno pari a 8** (in una scala da 1 a 10). Tale requisito, come precisa il *Dossier* di Studi del Governo dell'atto n. 93, stabilito all'interno del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, non risulta modificato dall'intervento in esame.

## ISA: quali sono gli adempimenti semplificati dalla riforma fiscale

Dalla presunta uscita di scena degli indici sintetici di affidabilità all'essere protagonisti, pur rivedendo la "parte" loro assegnata. È questa la novità, in metafora, che emerge dalla lettura del decreto attuativo della riforma fiscale. Una vera e propria razionalizzazione e revisione degli ISA, correlata al **rafforzamento dei regimi premiali** vigenti e ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all'applicazione degli indici stessi.

Questo è il quadro che la riforma fiscale delinea per i contribuenti ISA, senza deludere le aspettative, riservando a questa categoria anche un'importante **semplificazione** in materia di adempimenti ISA. Le novità principali in tema di semplificazione sono inserite negli artt. 5, 6 e 7 del decreto attuativo della riforma fiscale in esame. Più precisamente, le novità riguardano:

- la **riorganizzazione degli ISA** (art. 5): nell'ambito delle attività di revisione periodiche degli ISA, in cantiere anche analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi, anche con lo scopo di garantirne la capacità di rappresentare le realtà economiche, nonché le evoluzioni della classificazione ATECO;
- la **semplificazione del modello per la comunicazione dei dati** (art. 6): la norma prevede una semplificazione nella compilazione del modello per imprese e lavoratori autonomi, rendendo disponibili gli elementi e le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate;
- la **disponibilità di specifici programmi informatici** (art. 7): **dal 2024** e per gli anni successivi, la norma individua un apposito termine, entro cui l'Amministrazione Finanziaria dovrà rendere disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli ISA.



## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

### FISCO

---

#### Imposta locale di consumo Campione d'Italia: aliquota all'8,1%

---

Il MEF ha previsto che l'**aliquota dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia** è stabilita nella misura dell'**8,1%** della base imponibile dell'operazione. L'**aliquota è ridotta al 3,8 o al 2,6%** per le operazioni indicate nella **Tabella** allegata al D.M. 16 dicembre 2020, oggetto di modifica.

*Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 24 gennaio 2024 (G.U. 6 febbraio 2024, n. 30)*

---

#### Riforma IRPEF: le istruzioni dell'Agenzia sul decreto di attuazione

---

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i **primi chiarimenti sul decreto attuativo del primo modulo di riforma** delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. In particolare, il documento di prassi analizza il D.Lgs. n. 216/2023 e le novità in materia di **IRPEF**, con effetti limitati al periodo d'imposta 2024, con riferimento all'applicazione di **nuove aliquote e scaglioni** di reddito in sede di **determinazione dell'imposta lorda**.

*Agenzia delle Entrate, circolare 6 febbraio 2024, n. 2/E*

---

#### Mance: codice tributo per l'imposta sostitutiva dell'IRPEF

---

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo 1838** per il versamento o la compensazione, mediante modello F24, dell'**imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sulle **somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità**, applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 6 febbraio 2024, n. 11/E*

---

#### Cripto-attività: l'imposta sostitutiva trova il codice tributo

---

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i **codici tributo 1728 e 1729** per il versamento dell'**imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività**. Per i pagamenti a titolo di **saldo**, è utilizzato il **codice tributo esistente 1727**, ridenominato "*Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività - Saldo - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*".

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 6 febbraio 2024, n. 10/E*

---

#### Note di variazione fattura emessa dal cedente

---

Risulta legislativamente **preclusa**, in capo al **cessionario/committente**, la possibilità di **rettificare autonomamente la fattura emessa dal cedente/prestatore** per documentare un'operazione, anche laddove la stessa risulti oggetto di insoluto (di una qualunque delle parti). Resta ferma la possibilità per il cessionario/committente di un'operazione, il quale **dimostri di avere versato**

**un'imposta comunque non dovuta** in riferimento alla stessa, di ottenerne il **rimborso**, nel caso considerando quale termine iniziale di decorrenza per la relativa richiesta la chiusura della procedura concorsuale che ha colpito il cedente/prestatore (limitatamente all'imposta non recuperata nel corso della medesima).

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 febbraio 2024, n. 29*

---

## Acconto imposta sostitutiva: rimborso eccedenza

---

Laddove il contribuente non abbia mai storicamente offerto servizi di custodia e amministrazione e, pertanto, non abbia **mai esercitato attività che comportino il pagamento dell'imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato** ex art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997, **non è possibile** per la banca procedere allo **scomputo dell'acconto** con i versamenti relativi alla medesima imposta sostitutiva. In tale caso, si potrà presentare al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate un'apposita **richiesta di rimborso** in carta semplice del credito in parola, già indicato nella dichiarazione, alla quale andrà allegata la risposta in questione, che contiene i motivi per i quali la richiesta deve intendersi legittima.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 febbraio 2024, n. 28*

---

## Proroga di plastic e sugar tax al 1° luglio 2024: difficoltà di applicazione

---

Sarebbe stato opportuno differire almeno di un anno la decorrenza della **plastic tax**: è la posizione di Assonime, la quale ha evidenziato che vi saranno anche difficoltà sulla concreta applicabilità dell'imposta, rese evidenti anche dall'**assenza del provvedimento attuativo** dopo oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva. Anche per la **sugar tax**, si è avuto un continuo differimento della data di decorrenza (ora al **1° luglio 2024**): ne consegue una difficoltà di renderla concretamente applicabile.

*Assonime, circolare 2 febbraio 2024, n. 2*

---

## PTT: nuove funzionalità per impugnativa ordinanze cautelari

---

Nel **processo tributario telematico** sono state implementate le voci selezionabili al momento della scelta della **tipologia degli atti da depositare**, al fine di consentire il deposito digitale delle **impugnative** proposte avverso le **ordinanze cautelari** delle Corti di Giustizia tributaria di primo grado. L'adeguamento delle funzionalità del PTT si è reso necessario per dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario.

*Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Giustizia Tributaria, comunicato 1° febbraio 2024*

---

## Cooperative compliance: riduzione accertamento

---

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i **termini di accertamento** vengono **ridotti di due anni** anche per i contribuenti che hanno **aderito alla cooperative compliance prima del 18 gennaio 2024**, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023, attuativo della delega fiscale, e, quindi, non hanno certificato il **Tax Control Framework**. Inoltre, è possibile beneficiare della **riduzione sanzionatoria**, se il **rischio fiscale** nel quale si è incorso nella commissione della violazione risulta

**mappato** nella versione della mappa dei rischi comunicata all'Ufficio in data antecedente alla violazione commessa. In tali circostanze, è confermata la possibilità di avvalersi del **ravvedimento operoso** fino alla notifica dell'avviso di accertamento.

*Agenzia delle entrate, febbraio 2024*

---

## Cause di non punibilità: valutazione alla Procura

---

La Guardia di Finanza ha chiarito che la **sussistenza di una causa di non punibilità** per un reato tributario deve essere **valutata dall'autorità giudiziaria**, con la conseguenza che gli organi accertatori sono obbligati comunque a interessare la Procura. La Guardia di Finanza si è espressa anche sulle **sanzioni** relative all'**omessa segnalazione di un'operazione sospetta** e sul rapporto con le possibili sanzioni penali che possono conseguire, in particolare in caso di realizzazione di reati di **riciclaggio e autoriciclaggio**.

*Guardia di Finanza, febbraio 2024*

---

## Conferimenti iniziali a una fondazione

---

Le disposizioni del **Codice del Terzo settore** in materia di **detrazione dall'IRPEF** e di **deduzione** dal reddito complessivo degli oneri sostenuti dai contribuenti per erogazioni in denaro o natura effettuate in favore degli enti del Terzo settore **non si applicano** ai **conferimenti** iniziali in denaro e alle **erogazioni liberali** in denaro o natura effettuate **a una fondazione**, ad esempio, dallo stesso fondatore o da altri partecipanti concreditori.

*Agenzia delle Entrate, risposta a quesito febbraio 2024*

---

## Enti del Terzo settore: superbonus fino al 2025

---

**ONLUS, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato** possono beneficiare del **superbonus 110% fino al 2025** anche per gli interventi eseguiti al di fuori dei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009. Inoltre, per le ONLUS, OdV e APS, in possesso dei requisiti previsti dal decreto Rilancio, il **superbonus per impianti fotovoltaici** si applica fino alla **soglia di 200 kW** con l'**aliquota del 110%**.

*Agenzia delle Entrate, risposta a quesito febbraio 2024*

---

## Visto di conformità precluso ai tributaristi: atti alla Corte Costituzionale

---

Allo stato attuale, i **tributaristi non possono apporre alcun visto di conformità**. Il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio riguardante il ricorso dell'Associazione Nazionale Tributaristi Lapet e ha ordinato l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, evidenziando che **non appaiono apprezzabili effettive ragioni per impedire a professionisti abilitati all'invio delle dichiarazioni dei redditi all'Amministrazione Finanziaria l'ulteriore attività consistente nel rilasciare a favore di quest'ultima l'attestazione necessaria a semplificarne l'attività di controllo**.

*CNDCEC, comunicato stampa 2 febbraio 2024; Consiglio di Stato, ordinanza 31 gennaio 2024, n. 995*

---

## Cessione del marchio d'impresa e concordato preventivo

---

La **plusvalenza** realizzata a seguito della cessione del solo marchio d'impresa, avvenuta nell'ambito del concordato preventivo, assumerà rilevanza ai fini IRAP secondo le regole ordinarie, stante la sua classificazione contabile nella **voce A.5) del conto economico**.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 31 gennaio 2024, n. 27*

---

## Tabacchi da inalazione senza combustione: accisa

---

Fissata l'**accisa** gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione e sui prodotti a essi assimilati, a decorrere dal **1° febbraio 2024**. La rideterminazione degli importi dell'accisa si è resa necessaria per le marche di **tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti ad essi assimilati**.

*Agenzia delle Dogane, determinazione 31 gennaio 2024, n. 62331/RU*

---

## Compensazione orizzontale: le nuove restrizioni

---

Assonime analizza le novità che riguardano la compensazione orizzontale e, in particolare, il nuovo **divieto di compensazione orizzontale** introdotto dalla legge di Bilancio 2024 per i contribuenti che hanno debiti erariali iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 100.000 euro. A differenza dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010 (che limita la facoltà di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1500 euro), la nuova norma stabilisce che, una volta integrato il presupposto applicativo dell'iscrizione a ruolo di **debiti erariali** per un **importo superiore a 100.000 euro**, viene meno la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale.

*Assonime, circolare 31 gennaio 2024, n. 1*

---

## Università non statali: limite detraibilità spese

---

E' stato individuato - per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio - l'importo **massimo** della **spesa** relativa alle **tasse e ai contributi di iscrizione** per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, **detraibile** dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2023.

*Ministero dell'Università e della Ricerca, D.M. 7 dicembre 2023 (G.U. 30 gennaio 2024, n. 24)*

---

## DAC 7: proroga 15 febbraio prima comunicazione

---

Prorogato al **15 febbraio 2024** il termine entro cui i **gestori di piattaforme digitali** residenti in Italia e, ad alcune condizioni, i gestori stranieri "non-UE" (FPO) dovranno **comunicare i dati** sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e *app*. Diversi gestori di piattaforma, sia residenti, sia non residenti, hanno segnalato all'Agenzia delle Entrate difficoltà tecniche e interpretative, che influiscono sul rispetto della scadenza di comunicazione precedentemente prevista.

*Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 gennaio 2024, n. 22931*

---

## Cooperative compliance: tax control framework

---

**Tax control framework certificato** da un professionista qualificato anche per i soggetti che non hanno i requisiti per potere accedere al regime della *cooperative compliance*, ma che decidono di **optare** per due anni per l'adozione di un **sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale**, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

*Agenzia delle Entrate, risposta a quesito gennaio 2024*

---

## Accertamento tributario e concordato preventivo biennale

---

Il Garante *Privacy* ha espresso **parere positivo con condizioni** sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di **accertamento tributario** e di **concordato preventivo biennale**. Infatti, lo schema di decreto legislativo non presenta particolari criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali. Tuttavia, alcune disposizioni andrebbero modificate, per **assicurare maggiori garanzie nei trattamenti di dati personali** previsti e altre potrebbero essere ulteriormente perfezionate.

*Garante per la Protezione dei Dati Personali, parere 11 gennaio 2024*

---

## Branch estera in consolidato fiscale estero: credito d'imposta estero

---

Analizzata la spettanza del credito ex art. 165 del TUIR, in presenza di *branch* estera appartenente a consolidato fiscale estero. La società è legittimata a fruire del **credito per imposte pagate all'estero**, poiché è possibile dimostrare come il pagamento, effettuato dalla *branch* alla società consolidante estera, dell'imposta teorica commisurata al reddito "trasferito" al consolidato integri la nozione di **"imposta estera pagata a titolo definitivo"** e perché, diversamente argomentando, la società sarebbe ingiustificatamente discriminata rispetto al caso in cui la *branch* non avesse aderito al consolidato fiscale, essendole in tale modo irragionevolmente precluso il **diritto al credito d'imposta estero**.

*Deloitte STS, I Casi del Think Tank n. 6/2023*

---

## IMPRESA

---

### Sicurezza energetica e fonti rinnovabili: in G.U. la legge di conversione

---

La Legge di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, entra in vigore l'8 febbraio. In essa sono contenute le disposizioni urgenti per la **sicurezza energetica** del Paese, la **promozione** del ricorso alle **fonti rinnovabili di energia**, il **sostegno alle imprese a forte consumo di energia** e in materia di **ricostruzione** nei territori colpiti dagli eccezionali **eventi alluvionali** verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

*Legge 2 febbraio 2024, n. 11 (G.U. 7 febbraio 2024, n. 31)*

---

### Registro nazionale aiuti di Stato: acquisizione ulteriori informazioni

---

Forniti chiarimenti in merito all'attività di **valutazione** degli **interventi di sostegno** alle attività economiche e produttive e **rilevazione dati anno 2023** tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato. Nella circolare sono definite le

modalità operative e organizzative per l'acquisizione delle **ulteriori informazioni oggetto di rilevazione** per il tramite del Registro. La **compilazione e la validazione** delle informazioni relative all'anno 2023 da parte delle Amministrazioni e dei soggetti interessati sono consentite **dal 20 febbraio 2024 fino al 28 marzo 2024**.

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy, circolare 19 gennaio 2024, n. 13049 (G.U. 6 febbraio 2024, n. 30)*

---

## Nautica da diporto: modifica al regolamento sui titoli professionali

---

Approda in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che modifica il regolamento concernente l'**istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto**. Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *G.U.*

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto 13 dicembre 2023, n. 227 (G.U. 5 febbraio 2024, n. 29)*

---

## Voucher per consulenza in innovazione: imprese finanziabili

---

Definito l'**elenco delle domande** di agevolazione che risultano **finanziabili**, di quelle in approfondimento istruttorio e di quelle che non trovano copertura in riferimento al **voucher per consulenza in innovazione**. Con apposito avviso, che verrà pubblicato nella sezione dedicata alla misura, saranno comunicati i termini e le modalità di accesso alla procedura informatica per la presentazione delle **richieste di erogazione** delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 5 febbraio 2024*

---

## Tutela indotto grandi imprese in amministrazione straordinaria

---

E' entrato in vigore il 3 febbraio 2024, il decreto-legge recante disposizioni urgenti a **tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria**. Tra le misure:

- la concessione a titolo gratuito, fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, della **garanzia del Fondo su finanziamenti** di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente;
- la concessione di un **contributo a fondo perduto**, finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni;
- un'**integrazione del reddito**, con relativa contribuzione figurativa, per un periodo non superiore a sei settimane, in favore dei lavoratori dipendenti.

*D.L. 2 febbraio 2024, n. 9 (G.U. 2 febbraio 2024, n. 27)*

---

## Registro CBAM e ICS2: trasmissioni in ritardo per problemi tecnici

---

A seguito dei problemi tecnici riscontrati nell'accesso e nel funzionamento del **Registro transitorio CBAM**, la Commissione UE ha reso noto che, **dal 1° febbraio 2024**, è disponibile su tale Registro una nuova funzionalità, che consentirà ai dichiaranti di richiedere, **senza alcuna sanzione**, secondo le modalità e i termini definiti dalla Commissione, **ulteriori 30 giorni per inviare il rapporto CBAM del quarto trimestre 2023**, la cui scadenza era prevista al 31 gennaio 2024.

*Commissione UE, comunicato stampa*

---

## OIC: impegni di sostenibilità rilevati in bilancio

---

L'OIC ha chiarito che *“gli impegni delle imprese in tema di **sostenibilità vanno rilevati in bilancio** soltanto quando si traducono in atti concreti che comportano l'insorgere di una **effettiva obbligazione**”*. Il consiglio di amministrazione dell'OIC ha preso in esame una pronuncia dell'*IFRS Interpretation Committee*, che ha un'indubbia rilevanza, in considerazione delle sempre più diffuse iniziative annunciate dalle imprese per giungere a un'economia **net-zero**.  
*OIC, comunicato stampa 31 gennaio 2024*

---

## Revisione enti locali: attività contrattuale e appalti

---

Il Consiglio e la Fondazione Nazionali dei Commercialisti hanno pubblicato il documento *“La revisione negli enti locali: area Attività contrattuale e appalti”*. Il documento è un aggiornamento delle **carte di lavoro** a supporto dello svolgimento dell'attività di revisione degli enti locali, con particolare riferimento alle verifiche relative all'area *“attività contrattuale e appalti”*, alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici e alla recente prassi. La **check-list** deve essere considerata uno strumento operativo che, non avendo rango di principio, non è vincolante e può essere declinato a discrezione del revisore. Essa può essere considerata la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli **elementi probativi**, validi e sufficienti, ai fini dell'espressione del **giudizio del revisore**.  
*CNDCEC - FNC, Documento di Ricerca 31 gennaio 2024*

---

## Revisori legali: materie aggiornamento 2024

---

E' stato adottato il **Programma annuale 2024 di aggiornamento** professionale dei **revisori legali** iscritti al registro della revisione legale. Le materie elencate nel programma tengono conto di alcune rilevanti novità, recentemente intervenute, soprattutto in materia di **rendicontazione di sostenibilità**. Tra gli altri aggiornamenti tematici inseriti nel Programma 2024, vi sono (tra le materie non caratterizzanti) il principio contabile emanato dall'OIC nel dicembre 2023 sulla **rilevazione e valutazione dei ricavi (OIC 34)**, da applicare ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024, nonché alcuni specifici argomenti di **diritto civile e commerciale** e di **diritto societario**.  
*Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, determina 29 gennaio 2024, prot. RR 8*

---

## Fondo eccellenze gastronomia e agroalimentare

---

Publicati i decreti di attuazione del D.M. 21 ottobre 2022, n. 538507, e del D.M. 4 luglio 2022, n. 297009, recanti la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del *“Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano”* per le **misure**, rispettivamente, **“giovani diplomati”** e **“macchinari e beni strumentali”**. Le **agevolazioni** sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sulla base di una procedura valutativa con **procedimento a sportello**. Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all'inserimento nell'impresa, con contratto di

**apprendistato**, di uno o più giovani **diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera**. Le **domande** di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dai soggetti ammissibili esclusivamente a mezzo della **piattaforma informatica** messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)), a partire **dalle ore 10.00 del 1° marzo 2024 e fino alle ore 10.00 del 30 aprile 2024**. Una volta trasmessa la domanda, il sistema rilascerà l'attestazione di avvenuta presentazione, con la data e l'ora di trasmissione della stessa.

*Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreti 24 gennaio 2024*

---

## Macchinari innovativi e investimenti sostenibili 4.0: proroga fine progetti

---

Publicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* il decreto con cui si dispone:

- con riferimento alla misura **“Macchinari innovativi”**, la possibilità per i soggetti beneficiari di richiedere un'ulteriore **proroga di 6 mesi** del termine di **ultimazione dei programmi agevolati**;
- con riferimento alla misura **“Investimenti sostenibili 4.0”**, la possibilità per i soggetti beneficiari delle agevolazioni di richiedere una **proroga, non superiore a 6 mesi**, del termine di **ultimazione dei programmi di investimento**.

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 28 dicembre 2023*

## LAVORO

---

### Malattia lunga: quando è obbligatoria la visita medica di rientro

---

La Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito all'obbligo di sorveglianza sanitaria a seguito di **assenza superiore a 60 giorni** per motivi di salute. Si tratta, in particolare, della **visita medica obbligatoria prima del rientro in servizio del dipendente**.

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 6 febbraio 2024, n. 1*

---

### Pescatori autonomi: aggiornata la contribuzione per il 2024

---

L'INPS è intervenuto per comunicare le **aliquote** vigenti per i **lavoratori autonomi** che svolgono **attività di pesca** e rammenta le modalità e i termini per il **versamento** della contribuzione per l'anno 2024. L'Istituto specifica che le imprese che esercitano la **pesca costiera** e quelle che esercitano la **pesca nelle acque interne e lagunari** possono continuare a fruire degli **sgravi** di cui all'art. 11 della legge n. 388/2000, con le stesse modalità previste negli anni precedenti.

*INPS, circolare 6 febbraio 2024, n. 29*

---

### Una tantum part time ciclico: riesame e requisiti

---

L'INPS torna a occuparsi dell'**indennità una tantum** in favore dei lavoratori **dipendenti di aziende private**, titolari di un contratto di lavoro a **tempo parziale ciclico** nell'anno 2021 e nell'anno 2022. L'Istituto specifica le regole per il **riesame delle istanze respinte**.

*INPS, messaggio 5 febbraio 2024, n. 491*



---

## Esonero madri: l'analisi dei Consulenti del Lavoro

---

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina la disciplina della **decontribuzione per le lavoratrici madri**, introdotta dalla legge di Bilancio 2024. Nel documento di prassi vengono delineate la fisionomia e l'assetto dell'esonero, nonché le caratteristiche e i **rapporti di lavoro agevolabili** e gli **adempimenti** delle lavoratrici e del datore di lavoro.

*Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare n. 1 del 2024*

---

## CU 2024: compilazione residenti in Brasile e Canada

---

L'INPS specifica come sarà svolta la predisposizione della **Certificazione Unica 2024** per i **residenti in Brasile e Canada**, titolari di **pensioni della Gestione privata** parzialmente esentate, in applicazione delle relative convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali e tassazione IRPEF anno 2024.

*INPS, messaggio 2 febbraio 2024, n. 474*

---

## Flussi di ingresso 2024: invio delle domande

---

**Rinviati i termini** di apertura dei canali di presentazione delle **domande** utili all'**ingresso** in Italia dei **lavoratori stranieri** secondo le quote definite nell'ambito dei flussi di ingresso 2023-2025. Le domande potranno essere inviate:

- il **18 marzo**, dalle ore 9:00, per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia;
- il **21 marzo**, dalle ore 9:00, per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria);
- il **25 marzo**, dalle ore 9:00, per i lavoratori stagionali.

*D.P.C.M. 19 gennaio 2024 (G.U. 1° febbraio 2024, n. 26)*

---

## Quota 103 e opzione donna: domanda

---

E' stato implementato il sistema di **gestione delle domande di pensione anticipate flessibile, quota 103 e opzione donna**, per recepire le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e consentire:

- 1) la presentazione dell'istanza di pensione anticipata flessibile (**quota 103**), attraverso la procedura "*Pensione Anticipata Flessibile legge di Bilancio 2024*":
  - Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia
  - Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata
  - Tipo: Requisito anticipata flessibile legge di bilancio 2024
- 2) la presentazione dell'istanza di pensione anticipata **opzione donna** attraverso la procedura "*Pensione Anticipata opzione donna legge di Bilancio 2023/2024*":
  - Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia
  - Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata
  - Tipo: Opzione donna legge di Bilancio 2023/2024
- 3) l'inserimento, da parte delle lavoratrici interessate, del **numero dei figli** in fase di invio dell'istanza di pensione anticipata.

*INPS, messaggio 1° febbraio 2024, n. 454*

---

---

## Esonero lavoratrici madri: a chi spetta e come si applica

---

Giunge alla piena operatività la disciplina prevista dalla legge di Bilancio 2024 per l'**esonero** dal versamento dei **contributi previdenziali** a carico delle **lavoratrici madri di tre o più figli**, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Riepilogate le condizioni di spettanza, le regole per richiederlo e quelle per fruire del beneficio.

La legge di Bilancio 2024 ha previsto la spettanza del beneficio in favore delle lavoratrici che, nel periodo **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026**, soddisfino il requisito richiesto dalla citata disposizione, vale a dire risultino essere madri di **tre o più figli**, di cui il più piccolo abbia un'**età inferiore a 18 anni**.

Lo stesso beneficio spetta, altresì, in favore delle lavoratrici che, nel periodo **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024**, risultino essere madri di **due figli**, di cui il più piccolo abbia un'**età inferiore a 10 anni**.

L'esonero è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al **100%** della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel **limite massimo di 3.000 euro annui**, da riparametrare e applicare su base mensile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro *part-time*.

*INPS, circolare 31 gennaio 2024, n. 27*

---

## Operai agricoli: contribuzione aggiornata 2024

---

Ufficializzate le **aliquote contributive** applicabili, per l'anno in corso, alle aziende che operano nel settore dell'**agricoltura**, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati. Permangono invariate le **agevolazioni tariffarie** disposte per alcuni territori e i contributi dovuti all'INAIL. Per l'anno 2024, l'aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del **30,10%**, di cui **l'8,84%** a carico del lavoratore.

Il **procedimento del calcolo** per determinare la retribuzione minima oraria per l'anno 2024 è il seguente:  $€ 56,87 \times 6 / 39 = € 8,75$ .

*INPS, circolare 31 gennaio 2024, n. 26*

## AGENDA

Scadenze dall'8 al 22 febbraio 2024

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	<b>FEBBRAIO 2024</b>	
<b>mercoledì 14</b>	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
<b>giovedì 15</b>	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita ed annotazione	
	Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento secondo acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2023	
	Ravvedimento versamento ritenute e IVA mensile	
	Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive	
<b>venerdì 16</b>	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale per i contribuenti rientranti in settori particolari	
	Rateizzazione versamento Il acconto imposte da Redditi 2023 per persone fisiche titolari di partita IVA	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
<b>martedì 20</b>	Comunicazione tax credit pagamenti elettronici	